

La tempistica di erogazione dei rimborsi IVA

“Sono da oggi disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze le statistiche sui erogati dall’Agenzia delle entrate negli anni 2017 e 2018.



Ai fini di rafforzare il rapporto con i cittadini e le imprese, negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria ha fortemente accelerato la tempistica di erogazione dei rimborsi fiscali. Tale accelerazione è stata favorita sia dall’introduzione di una sistematica valutazione del livello di rischio dei contribuenti, sia dalle nuove modalità di pagamento che, a partire dal 1° gennaio 2018, viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Nell’ultimo biennio non è stato necessario richiedere documentazione aggiuntiva alla maggior parte dei contribuenti (il 51,9%) in quanto automaticamente classificati a “basso rischio”.

I tempi medi per ottenere un rimborso dalla data della richiesta si sono ridotti dai 103 giorni nel 2017 agli 82 giorni nel 2018 (da 14,7 settimane a 11,7 settimane, – 20,4%). Nella metà dei casi sono ora sufficienti meno di 46 giorni per ottenere un rimborso IVA. La fase del processo che è stata maggiormente accelerata è quella che intercorre tra l’approvazione e l’erogazione del rimborso, che è passata da 25 giorni nel 2017 a 7 giorni nel 2018 (da 3,6 settimane a 1 settimana, con una riduzione percentuale del -72%).

Infatti, grazie alle novità normative introdotte a fine 2017 (1), il pagamento viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle entrate senza più ricorrere all'attività precedentemente demandata agli Agenti della riscossione.

I dati sono disponibili sul [sito www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) alla [pagina 'Osservatorio sulle partite Iva'](#)". (Così, comunicato Stampa Mef n. 43 del 28 febbraio 2019)

[Statistiche sulle tempistiche dei rimborsi IVA anni 2017 e 2018 \(PDF, 513 Kb\) – \(Link esterno al sito: <http://www.finanze.it/opencms/it/statistiche-fiscali/osservatorio-sulle-partite-iva-/>\)](#)

Nota (1) – L'accelerazione della tempistica di erogazione dei rimborsi è stata favorita da:

- l'introduzione di una sistematica valutazione del rischio con conseguente riduzione degli adempimenti connessi all'istruttoria di posizioni classificate a "basso rischio". Questo processo di analisi del rischio è stato introdotto dal D.L. n. 35 del 2013 e portato a regime dalla [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 E del 10 marzo 2014](#);
- la previsione, dal 1° gennaio 2018, del pagamento dei rimborsi direttamente dall'Agenzia delle entrate, che non si avvale più delle attività precedentemente incardinate in capo all'Agente della riscossione (come previsto dal D.M. 22 dicembre 2017, in attuazione dell'[articolo 1, commi 4-bis e 4-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96](#)).